# In arrivo la scadenza per la presentazione del 730 integrativo

di Celeste Vivenzi

**Pubblicato il 24 Ottobre 2014**

scade lunedì 27 ottobre 2014 il termine per la consegna al CAF o al professionista abilitato del modello 730 integrativo nel caso in cui, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta o dall'intermediario, si riscontrino errori di compilazione o di calcolo

Scade lunedì **27 ottobre 2014** la consegna al Caf o al professionista abilitato del modello 730 integrativo nel caso in cui, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta o dall'intermediario, si riscontrino errori di compilazione o di calcolo.

## LE VARIE TIPOLOGIE DI 730 INTEGRATIVO

In base alle specifiche ministeriali di riferimento, sono individuabili tre situazioni per le quali è prevista la possibilità di presentare il 730 integrativo di un modello già presentato.

a) **730 integrativo a favore – tipo 1 – per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso / un minor debito, ovvero l'invarianza contabile rispetto al 730 originario**. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio (importi a debito compresi gli acconti o importi a credito derivanti dal 730 originario). Anche nel caso di avvenuta presentazione di un 730 senza sostituto d'imposta, l'integrativo di tipo 1 non sospende le procedure di rimborso dell'Agenzia delle Entrate per le imposte a credito o l'obbligo di versamento con F24 da parte del contribuente per le imposte a debito. Per il conguaglio, il CAF elabora e spedisce al sostituto d'imposta il 730-4 integrativo entro il 10 novembre ed il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla liquidazione delle singole imposte, sarà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Se dalla correzione degli errori emerge alternativamente un **minor debito o un maggior credito** o **non risulta alcuna variazione dell'imposta** a debito o a credito il contribuente potrà presentare anche il **modello Unico 2014 "*integrativo a favore*"**utilizzando l'eventuale differenza a credito a riporto dei successivi periodi d'imposta o in compensazione ovvero richiedendone il rimborso.


Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

b) **730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d 'imposta – tipo 2–la modifica o l'integrazione riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta, non identificato correttamente nel 730 originario.La variazione deve essere effettuata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria.** Non è consentito gestire 730 integrativi di tipo 2 per 730 originari senza sostituto d'imposta. **Per il conguaglio, il CAF elabora e spedisce tempestivamente al sostituto d'imposta il 730-4 ordinario ed il conguaglio sarà effettuato sulla prima retribuzione utile .**

c) **730 integrativo a favore con correzione dei dati del sostituto d 'imposta – tipo 3** – **per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggiore rimborso, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il 730 originario, ma il risultato contabile non è mai stato conguagliato dal sostituto d'imposta, in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione originaria**. **La modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria.** Non è consentito gestire 730 integrativi di tipo 3 per 730 originari senza sostituto d'imposta. **Per il conguaglio, il CAF elabora e spedisce tempestivamente al sostituto d'imposta il 730-4 ordinario ed il conguaglio sarà effettuato sulla prima retribuzione utile.**

## IL CASO DELLA DICHIARAZIONE A SFAVORE DEL CONTRIBUENTE

Come noto i**n caso di MINOR RIMBORSO O MAGGIOR DEBITO** l'integrazione deve avvenire mediante la presentazione di un Modello UNICO 2014 PF (correttivo o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24. Pertanto se il contribuente non ha dichiarato alcuni redditi oppure ha indicato degli oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante dovrà necessariamente presentare il modello unico PF con le seguenti modalità:

1) **CORRETTIVA NEI TERMINI**(possibilità scaduta il 30 settembre 2014): in presenza di importo a debito , il contribuente è tenuto al ravvedimento, pagando il tributo + interessi al tasso legale + sanzioni ridotte al 3,75% ;

**2) INTEGRATIVA A SFAVORE** (scadenza 30 settembre 2015): occorre presentare il modello entro il termine previsto per la presentazione del **modello Unico relativo l'anno successivo**; nel caso di specie è possibile ricorre al ravvedimento operoso pagando quanto dovuto unitamente agli interessi legali e alle sanzioni ridotte al 3.75%;

3) **INTEGRATIVA "A SFAVORE" NEL TERMINE LUNGO**(entro il 30/09/2018): occorre presentare il modello entro **il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui e stata presentata la dichiarazione**, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio. Non è ammessa la procedura del ravvedimento operoso (sanzioni applicabili dal 100 al 200% delle maggiori imposte dovute).


Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

**LE SANZIONI PREVISTE PER IL MODELLO 730**

Qualora nella dichiarazione modello 730 sono omessi o non sono stati indicati in maniera esatta e completa i dati relativi all'individuazione del contribuente , del suo rappresentante ovvero non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 2.065.**

In caso di indicazione di un reddito imponibile inferiore si applica la **sanzione dal 100 al 200%** della maggiore imposta o della differenza del credito e s**e le violazioni previste riguardano redditi prodotti all'estero le sanzioni sono aumentate di 1/3** con riferimento alle maggiori imposte dovute.

Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato.

La violazione dell'obbligo di unacorretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, errata indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti è punita con la **sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065** (possibile l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso per sanare la violazione).

24 ottobre 2014

Celeste Vivenzi


Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D